

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE/RICREATIVA "GIOVANI TUTTI A POSTO APS"

COSTITUZIONE SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale/Ricreativa di Promozione Sociale denominata "GIOVANI TUTTI A POSTO APS" (di seguito più brevemente citata come "Associazione"). Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (di seguito più brevemente citato come D.Lgs. 117/2017), per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Sappada (UD), Borgata Bach. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

ART. 3) L'Associazione non ha limiti temporali, la durata è illimitata, ma potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, come previsto dall'art. 31 del presente statuto.

ART. 4) L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- La promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell'arte senza nessun confine di carattere e di gusto, al fine di formare una cultura musicale aperta a tutte le sue varie forme e manifestazioni;
- Lo sviluppo e la gestione del Corpo Bandistico cittadino esistente denominato "Banda di Sappada - Plodar Pléhmusich";
- La promozione e l'organizzazione di attività musicali di tipo bandistico, strumentale e concertistico;
- L'insegnamento teorico e pratico all'uso degli strumenti musicali;
- La partecipazione alle varie iniziative di formazione musicale predisposte da altre Associazioni, da Enti Pubblici e Privati;
- La promozione; anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano

Benedetta Benedetta Benedetta

Valentina

De Cade

Simone Casarini

Benedetta Benedetta

De Cade

ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità in tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;

- La diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale;

- La messa in atto di qualunque iniziativa necessaria al raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti;

- L'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per i soli soci, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

L'Associazione rivolge la propria opera verso i propri associati, i loro familiari e i terzi e la stessa è riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, nonché partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.

Lgs. 117/2017.

L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari non associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (sette persone fisiche). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà integrarne il numero entro un anno.

ART. 6) Per l'ammissione è necessaria la presentazione di una richiesta formale al Consiglio Direttivo il quale dovrà emettere parere favorevole o negativo tramite comunicazione scritta all'interessato, indicando:

Boatani Benedetta

De Cusidori Marco

De Cusidori Marco

Pier Paolo Ricci

Valentini

Gianni Corsini

Favodati Marco

TIPHE

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;

- Dichiarare di attenersi a quanto previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Le iscrizioni dei nuovi soci decorrono dal primo gennaio in cui la domanda è accolta.

ART. 7) I soci hanno diritto:

a) di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle presentazioni e provvidenze attuate dall'Associazione;

b) di partecipare alle Assemblee, di eleggere gli organi sociali, di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;

c) ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni;

d) di esaminare i libri associativi presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione.

ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, dell'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Sono tenuti altresì al pagamento di quote straordinarie deliberate ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni e/o alle deliberazioni prese dalli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati per morosità potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto.

La qualifica di socio viene meno anche per morte o per dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

In caso di interruzione del rapporto associativo, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

ART. 10) I soci che hanno presentato domanda di ammissione secondo le modalità previste nel precedente art. 6 ed i soci radiati per morosità di cui al precedente art. 9 potranno ricorrere entro i trenta giorni successivi alle comunicazioni di non ammissione o di radiazione, presentando ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, nella prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo ed inappellabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12) L'assemblea sovrana dei Soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, ovverossia sono in regola con il versamento della quota associativa annuale. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante avviso esposto nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'Assemblea sia in prima convocazione che in seconda convocazione. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita

Boekken Beesdote Deuce na

De Collo Ror

Valley Jantun
De Collo Ror

Reen Ror Rier

Gim Casig

Beesdote Monica

FIRME

l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli Associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani), purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta tra i soci presenti un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- approva le linee generali di attività dell'anno sociale,
- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale,
- delibera sul Bilancio Preventivo,
- delibera sulle proposte di Regolamenti interni,
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione ed espulsione,
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 14) Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni seguenti l'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci può essere convocata anche da tanti soci che rappresentino almeno i 3/10 degli stessi.

ART. 15) In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo ex art. 2352 2° comma del Codice Civile.

ART. 17) L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto Sociale
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti i 3/4 degli Associati iscritti; è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza del 50+1 dei soci iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote annuali.

L'Assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il numero dei componenti viene deciso dall'Assemblea prima della votazione. In seno al Consiglio direttivo vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il

Prodotto Benedetta Franchini

De Cella S. Maria

Prodotto Benedetta Franchini

Prodotto Benedetta Franchini

Segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato. Possono essere eletti Consiglieri soltanto i Soci maggiorenni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il mandato di Consigliere è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, per l'incarico svolto.

ART. 19) I Consiglieri cessano dal loro incarico per decadenza, decorsi cinque anni dalla loro elezione salvo riconferma; per revoca, decisa dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti; per decesso o per dimissioni. Spetta all'Assemblea dei Soci provvedere, tramite elezione, alla sostituzione dei soci che cessano la carica di Consiglieri oppure alla rideterminazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo. I Consiglieri nominati in sostituzione a quelli cessati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale subentrano. Se si hanno le dimissioni o il decesso della maggioranza dei componenti de Consiglio Direttivo nell'arco di trenta giorni, decade l'intero Consiglio Direttivo e deve essere subito convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la nuova nomina.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio medesimo con comunicazione scritta a tutti Consiglieri da effettuarsi almeno tre giorni prima della riunione, brevi manu, a mezzo posta, o per posta elettronica; delle sedute deve essere redatto verbale ed in caso di votazioni vale la regola generale del voto favorevole della maggioranza dei presenti. La riunione è validamente costituita qualora siano presenti la metà + 1 degli aventi diritto. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

ART. 21) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quanto è riservato, dalla Legge e dal presente Statuto, all'Assemblea dei Soci.

Tra i altri poteri il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di:

- Redigere la relazione ed il Bilancio Preventivo dell'Associazione;
- Reperire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma;
- Redigere il Bilancio Consuntivo accompagnato da una Relazione sulla gestione;

- Determinare la quota associativa annua e gli eventuali altri compensi dovuti dai Soci per i servizi offerti dall'Associazione;

- Determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei collaboratori dell'associazione;

- Decidere sull'ammissione di nuovi soci e sulla esclusione dei soci morosi o 'indegni';

- Proporre all'Assemblea eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli Associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può ricorrere, se lo ritiene opportuno, nello svolgimento delle sue funzioni e per meglio realizzare le finalità artistiche dell'Associazione, alla collaborazione oltre che dei Soci anche di "soggetti tecnici" esterni (es. maestri, direttori, insegnanti dei corsi musicali ecc.), per i quali possono anche essere previsti compensi e/o. rimborsi spese.

IL PRESIDENTE

ART. 22) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede di Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinaria che straordinaria. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di impedimento tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente nel caso sia impossibilitato ad espletare i propri compiti può delegare i propri poteri anche ad uno dei Consiglieri.

Roberto Benedetta D'Amico

De Carlo Sara

Jentini

Ricco Rautinelli
Valentini

FINE
Lip/Coraci
Benedetti Monier

ART. 23) Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Ha diritto di voto pari ad ogni altro membro dell'Assemblea dei Soci. Fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Può essere sospeso dall'incarico con il voto favorevole del 75% dell'Assemblea dei Soci.

IL SEGRETARIO

ART. 24) Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Il Segretario gestisce gli archivi cartacei/informatici dell'Associazione, assolve alla produzione ed inoltro di tutte le pratiche documentali necessarie nei rapporti con Associazioni, Enti pubblici o Privati e soggetti esterni.

PROVENTIE PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- Dai contributi, donazioni, lasciati in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- Da iniziative promozionali.

ART. 26) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 27) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà, dalle quote annuali di associazione, dai proventi di cui all'art. 4, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, dalle donazioni, erogazioni, lasciati ricevuti.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

ART.28) Il Patrimonio al momento dello scioglimento dell'Associazione sarà devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria come stabilito dall'art. 17.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 29) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

ART. 30) Il rendiconto economico finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del residuo del Patrimonio dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dal precedente

art. 17, con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci aventi diritto al voto.

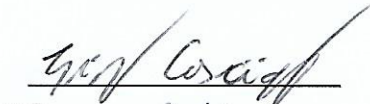
ART. 32) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, come meglio indicato nel precedente art. 28.

DISPOSIZIONI FINALI

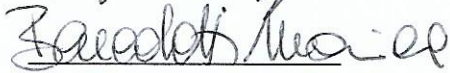
ART. 33) Per tutto quanto non previsto espressamente nel seguente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 34) Questo statuto è modificabile secondo le modalità previste dal precedente art. 17. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e i Regolamenti interni e con la Legge italiana.

Casciaro Simone



Benedetti Monica



Bortolami Benedetta Francesca



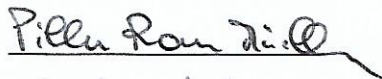
De Candido Nico



De Candido Marco



Piller Roner Mirella



Vesentini Valentina

